

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è illegittima per violazione dell'obbligo di motivare l'atto d'autorità ai sensi dell'art. 256 CE.

Inoltre, i diritti della difesa della ricorrente sarebbero stati violati, in quanto la sua domanda di accedere agli atti è stata respinta e di conseguenza sarebbe stato ad essa impossibile constatare quale osservazione di fatto sarebbe stata invocata a fondamento della richiesta di pagamento.

La ricorrente contesta anche che il contratto di promozione non sarebbe stato efficacemente risolto e che non sussisterebbero i presupposti per la sua risoluzione. Essa afferma in tale contesto tra l'altro che la risoluzione del detto contratto nonché la domanda di restituzione della somma di incentivazione corrisposta costituirebbero violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

(¹) Decisione del Consiglio 10 luglio 1995, 95/563/CE, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321, pag. 25).

Ricorso proposto il 22 agosto 2007 — Grohe AG/UAMI — Compañia Roca Radiadores (ALIRA)

(Causa T-315/07)

(2007/C 235/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grohe AG (Hemer, Germania) (rappresentante: avv. A. Lensing-Kramer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañia Roca Radiadores, S.A.

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare nulla la decisione della quarta commissione di ricorso del 19 giugno 2007, procedimento R 850/2006-4;
- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti in cui afferma l'esistenza di una somiglianza tra i prodotti «rubinetti per cucine» e «vasche da bagno in ghisa» e ammette, pertanto, un rischio di confusione dei segni in conflitto;
- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti in cui ammette una somiglianza fonetica tra il marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio in

Spagna fatto valere in sede di opposizione e ammette, pertanto, un conseguente rischio di confusione dei segni in conflitto;

- in subordine, annullare o modificare la decisione impugnata nei limiti di cui ammette l'assenza di notorietà del nome AKIRA esistente per un fumetto giapponese in Spagna e ammette, pertanto, il relativo rischio di confusione dei segni in conflitto;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALIRA» per prodotti della classe 11 (domanda di registrazione n. 2766640).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Compañia Roca Radiadores, S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo spagnolo «AKIRA» per prodotti della classe 11 (n. 2045604).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 agosto 2007 — Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)

(Causa T-316/07)

(2007/C 235/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commercy AG (Weimar, Germania) (rappresentante: avv. F. Jaschke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: easyGroup IP Licensing Limited